DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1978

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito a norma della direttiva 72/159/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/865/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, in data 3 luglio 1978, il governo del Regno Unito ha comunicato delle disposizioni riguardanti una nuova determinazione del reddito da lavoro comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1977 e il 1978 ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide se, alla luce della predetta comunicazione, le disposizioni vigenti nel Regno Unito, ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE, rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la determinazione del reddito comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1977 e il 1978, operata con le predette disposizioni, risponde alle finalità dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni di attuazione della direttiva 72/159/CEE comunicate dal governo del Regno Unito il 22 maggio 1974, considerate alla luce delle disposizioni per la determinazione del reddito comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1977 e il 1978, rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.